

**COMUNE DI SALARA**  
Provincia di ROVIGO  
**L'ORGANO DI REVISIONE**  
**Verbale n. 26P del 07/12/2022**

Parere ai sensi dell'art. 239, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Parere sulla ipotesi di **Contratto Collettivo Decentrato (CCDI) anni 2019 – 2021** accordo per la destinazione delle risorse del fondo salario accessorio – annualità economica 2021 -

Il giorno 7 del mese di Dicembre dell'anno 2022, la sottoscritta Revisore Unico del Comune di Salara, Chiara Paccagnella,

**esamina** la *“preintesa sulla destinazione del fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2022 – parte economica”* del Comune di Salara, sottoscritto in data 02/12/2022;

Visto l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”*, effettuato dall'organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Revisore unico dei Conti;

Visto l'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali che prevede che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001”*;

**PREMESSO CHE**

- le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:
  - ✓ all'art. 40, comma 3 bis che *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione”*;
  - ✓ all'art. 40, comma 3 quinquies che *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale”*, da cui consegue la nullità delle clausole difformi;
  - ✓ all'art. 40, comma 3 sexies che *“A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1”*;
- i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo ovvero sia nel caso di specie, il Revisore Unico deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando *“norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto”*;
- il predetto controllo deve essere effettuato dall'organo di revisione economica – finanziaria prima dell'autorizzazione da parte dell'organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

## PRESO ATTO CHE

- 1) in data 5 dicembre, a mezzo di posta elettronica, è stata inviata al Revisore Unico la preintesa sulla destinazione del fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2022 – parte economica, sottoscritta in data 02/12/2022 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale;
- 2) che la predetta ipotesi di CCDI è stata accompagnata dalla relazione illustrativa, sottoscritta dal Responsabile del servizio Finanziario nonché dalla relazione tecnico-finanziaria;

### Viste:

- la determina nr. 208 del 14.10.2022 del Responsabile dell'Area Amm.vo-demografica contabile ad oggetto: "Costituzione fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2022";
- la deliberazione di giunta municipale n. 78 del 17.11.2022 ad oggetto: "Fondo risorse decentrate 2022: Presa d'atto risorse di parte stabile e determinazione risorse di parte variabile. Direttive per la contrattazione integrativa;
- la determina n. 236 del 22.11.2022 del Responsabile dell'Area Amm.vo-demografica contabile ad oggetto: "Quantificazione definitiva del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2022";

**Rilevato** che nel documento sottoposto all'esame dell'organo di revisione è quantificata la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;

### Atteso che:

la delegazione trattante di parte pubblica, composta da:  
Segretario comunale: Esposito Giuseppe - Presidente  
Responsabile Servizio Finanziario: Begossi Serena - Componente

e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 2 dicembre 2022 una *preintesa sulla destinazione del fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2022 – parte economica*

## PRESO ATTO

delle informazioni e delle attestazioni contenute nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sopra menzionata con particolare riferimento alla compatibilità con i vincoli derivanti da norme di Legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili.

## PRESO ATTO

altresì, in particolare, che:

Le risorse – attraverso il Sistema di misurazione e valutazione delle performance – sono distribuite secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori performance;  
Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato.

EFFETTUATO il previsto controllo anche tenuto conto delle attestazioni di cui sopra;

Tanto premesso e sulla base di quanto previsto nell'art. 239 c.1 lett. c) del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, dall'art.40 bis, comma 1, del d.lgs. 30/03/2001, n.165 e dell'art. 8, comma 6 del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali

**Il sottoscritto revisore unico esprime**

Per quanto sopra evidenziato, parere favorevole alla *preintesa sulla destinazione del fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2022 – parte economica* siglata in data 02.12.2022 ed alla costituzione del fondo per le risorse decentrate.

**CERTIFICA**

la compatibilità degli aspetti economici-finanziari originati dalla pre-intesa di contratto decentrato di cui trattasi, rispetto ai vincoli:

- introdotti dalle vigenti norme coordinamento della finanza pubblica con riguardo alle limitazioni operanti in materia di trattamenti economici individuali e di finanziamento degli stessi;
- contrattuali nazionali e legislativi in materia di negoziabilità dei singoli istituti disciplinati dalla contrattazione di secondo livello e l'ammontare della decurtazione permanente prevista dall'articolo 1, comma 456, della legge n.147/2013 ed art. 1, comma 236 Legge 208/2015.

Il Revisore Unico

Chiara Paccagnella



